

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 969)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1969 (V. Stampato n. 1112)*

**d'iniziativa dei deputati NUCCI e POLOTTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 novembre 1969*

Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628,  
concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è valutato per intero e quello prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628; per metà.

I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del presente articolo sono considerati utili anche ai fini della determinazione dei periodi di anzianità prescritti per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, nonchè per la ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo archivista.

Il servizio reso, con carattere di continuità, per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Il riscatto del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere richiesto solo dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riscatto, ai fini di quiescenza, prevista dal presente comma, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

## Art. 2.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già *inquadrato nella categoria subalterna a contratto* di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia ininterrottamente svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva per un periodo — compreso quello reso per lo svolgimento dei compiti o dei servizi previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 — pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può essere ammesso, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo della car-

riera esecutiva delle predette tabelle, a decorrere dal 3 marzo 1966 e, ove occorra, anche in soprannumero, da assorbire con la promozione a primo archivista, nonchè con la cessazione dal servizio.

Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il periodo di servizio in eccedenza a quello necessario per l'inquadramento nella precitata qualifica iniziale è valutato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati, che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo, seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza.

### Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche, a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche al personale di cui al presente articolo.